

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 22 Del 13-03-2023

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di marzo alle ore 12:45, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

ALTINI ARMANDO	SINDACO	P
FELICI TAINO	ASSESSORE	P
QUINTOZZI MARIA TERESA	ASSESSORE	P
STORTONI LEONARDO	ASSESSORE	P
LIBERATI PISANA	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. Alessandrini Vittorio

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del servizio;

Ritenuto di deliberare in merito alla sua approvazione;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla propria competenza deliberativa per l'approvazione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare il documento istruttorio allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di confermare le tariffe e i coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato 1 relative al canone unico patrimoniale per l'occupazione suolo pubblico, le affissioni e la pubblicità, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare mandato all'Ufficio Segreteria di procedere alle pubblicazioni sul sito istituzionale dell'Ente.

Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Di dare comunicazione del presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Infine, in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separati voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 267/2000.

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1

MOTIVAZIONE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*”;
- il **comma 837** a mente del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...*”;
- il **comma 838** a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ...*”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...*”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione*

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2023 alla conferma delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamati inoltre:

- L'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “... *a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;*
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Dato atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Tutto ciò premesso;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi;

- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Di approvare il documento istruttorio allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di confermare le tariffe e i coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato 1 relative al canone unico patrimoniale per l'occupazione suolo pubblico, le affissioni e la pubblicità, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare mandato all'Ufficio Segreteria di procedere alle pubblicazioni sul sito istituzionale dell'Ente.

Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Di dare comunicazione del presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 11-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cappannari Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 11-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Virgili Severo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

Segretario Comunale
F.to DOTT. Alessandrini Vittorio

Prot. n. 3388

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 23-03-23
IL Segretario Comunale
F.to DOTT. Alessandrini Vittorio

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 23-03-2023
IL Segretario Comunale
DOTT. Alessandrini Vittorio

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ È stata affissa all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23-03-2023 al 07-04-2023 senza reclami;
- ☐ È stata comunicata, con lettera n.3388 in data 23-03-23 ai signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dell'art.125, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267;
- È divenuta esecutiva il giorno 13-03-23:
 - ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
 - ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li 23-03-2023

IL Segretario Comunale
F.to DOTT. Alessandrini Vittorio